



**OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI
SUL TESTO UNIFICATO**

“Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e altre disposizioni relative agli enti locali”

Roma, 23 giugno 2023

Premessa

A quasi 10 anni dall'entrata in vigore della Legge 56/14, è ormai unanimemente ammessa e condivisa tra le forze politiche e parlamentari, di maggioranza e di opposizione, l'urgenza di risolverne le incongruenze e le criticità.

Dopo diversi tentativi avanzati dai Governi che si sono succeduti, finalmente si è giunti ad un reale avvio dell'iter parlamentare di revisione delle norme ordinamentali sulle Province e, partendo dalle nove diverse proposte di legge presentate, il Comitato ristretto della Commissione Affari Costituzionali ha depositato un testo unificato su cui si è avviata la discussione.

Il testo, su cui esprimiamo un giudizio complessivamente positivo, interviene in maniera organica sulla Legge 56/14, con modifiche essenziali su **funzioni fondamentali, organi e sistema elettorale** delle Province per ricostruire un nuovo ordinamento di queste istituzioni e accoglie molte delle richieste prioritarie avanzate da UPI: dalle modifiche al sistema elettorale al riallineamento delle scadenze degli organi, dall'introduzione di una Giunta, al consolidamento delle funzioni fondamentali e l'ampliamento delle stesse, grazie all'assegnazione alle Province di quattro funzioni strategiche di programmazione dello sviluppo territoriale fino ad ora previste solo per le Città metropolitane.

La previsione del ritorno all'elezione diretta degli organi di governo, tuttavia, deve essere accompagnata, da subito e contestualmente, dal riconoscimento di ulteriori e adeguate funzioni fondamentali con le relative risorse, che permettano alle Province di svolgere pienamente il ruolo di ente a fini generali vocato allo sviluppo del territorio.

Questa scelta appare coerente con il rafforzamento della dimensione politico rappresentativa delle Province, quali istituzioni costitutive della Repubblica ed enti di governo delle rispettive comunità.

1. La prossima Legge di Bilancio deve intervenire su risorse e personale

Resta però tutt'ora insoluta la questione delle risorse necessarie alle Province per l'esercizio delle funzioni fondamentali già assegnate dalla Legge 56/14, che deve essere **risolta nella prossima Legge di Bilancio** in modo da consentire ai nuovi enti la solidità finanziaria indispensabile.

Come noto, le esigenze finanziarie che sono alla base dell'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province – tra le quali ricordiamo gli investimenti per lo sviluppo locale, l'edilizia scolastica e la manutenzione della rete viaria, ricompresi anche nel PNRR e nel PNC, sono emerse dopo un lungo lavoro istruttorio operato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard che, ai sensi dell'articolo 1, comma 561 della legge di bilancio 2022, ha fotografato la capacità fiscale, i fabbisogni standard ed il contributo alla finanza pubblica di ogni Provincia: il risultato di questo

lavoro ha fatto così emergere **per il comparto delle Province uno scenario di squilibrio di 842 milioni di euro.**

	Province
Fabbisogni standard	1.849.185.619
Capacità fiscali	1.943.460.660
Concorso netto alla finanza pubblica 2021	-936.221.702
SQUILIBRIO DI COMPARTO	-841.946.661

Ad oggi il legislatore ha messo a disposizione per le Province 58 milioni per il 2022, 73 milioni per il 2023 e 95 milioni per il 2024, **per arrivare al 2031 ad assegnare alle Province solo 438 milioni, coprendo quindi solo il 50% dello squilibrio.** (Fondo ex articolo 1, comma 561, della legge di bilancio 2022 n. 234/2021: 600 milioni di cui 438 per le Province e 162 per le CM).

Per questo l'UPI chiede che nella prossima legge di bilancio (e non nel 2031) siano assegnati alle Province i 438 milioni di parte corrente, per aiutare gli enti a raggiungere l'equilibrio di bilancio nell'immediato anche in considerazione del nuovo disegno istituzionale delle Province che Governo e Parlamento sono impegnati a definire.

È poi essenziale che il superamento della Legge 56/14 sia accompagnato nella prossima legge di bilancio da disposizioni che consentano di rafforzare le Province dal punto di vista del personale, per garantire l'autonomia organizzativa e la funzionalità dei nuovi enti.

2. Le principali questioni da affrontare

Pur confermando un giudizio complessivamente positivo rispetto al Testo Unificato in esame, l'UPI ritiene essenziale portare all'attenzione alcune criticità con proposte emendative, in modo da trovare le opportune soluzioni in pieno spirito di collaborazione istituzionale.

- **Articolo 4. Valorizzare le Province nelle funzioni amministrative.**

Il Testo unificato consolida, all'articolo 4, le funzioni fondamentali assegnate dalla Legge 56/14 (art.1, comma 85) ampliandole, come richiesto da UPI, attraverso l'assegnazione di alcune delle funzioni ad oggi riservate esclusivamente alle Città metropolitane (L.56/14 art 1, comma 44).

Occorre però intervenire su alcune funzioni per chiarirne la valenza, evitando così la confusione e la disomogeneità che su questi temi si è generata.

In particolare, devono essere **specificate chiaramente le funzioni in materia ambientale**, che sono a nostro avviso:

tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore; autorizzazione unica ambientale; programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria.

Devono inoltre essere inserite nell'elenco delle funzioni fondamentali, le seguenti funzioni:

- le **funzioni di protezione civile**, che devono tornare alle Province (esigenza dimostrata "sul campo" da ultimo nella gestione dell'emergenza alluvione);
- le **funzioni di polizia locale**, che sono strumentali alle altre funzioni delle Province.

- **Articolo 6. Eliminare l'incandidabilità tra Sindaco e Presidente della Provincia**

L'articolo reintroduce l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente di Provincia, ma la nuova disciplina fa salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dal TUEL.

Occorre prevedere che, all'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato presidente di provincia dichiari di non aver accettato una candidatura a Presidente di Provincia o a Sindaco metropolitano in altri enti di area vasta che sono coinvolti nello stesso turno di elezioni, eliminando il riferimento alla candidatura a Sindaco di un comune.

- **Articolo 7. Il sistema elettorale plurinomiale: il necessario raccordo con i Consigli**

Consideriamo positivamente la scelta di individuare per le Province un sistema elettorale plurinomiale, che avvicina gli enti ai territori e rafforza il legame con le comunità.

Riteniamo essenziale però che la **delimitazione dei collegi avvenga in raccordo con i Consigli provinciali** e previo il parere della **Conferenza unificata**, per evitare scelte che non tengano conto delle specificità dei territori.

- **Articolo 12. Ridurre a 12 mesi il termine della delega al Governo sulle ulteriori funzioni e sul finanziamento**

La delega al Governo sulle ulteriori funzioni e sul sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane consente di definire, correttamente, attraverso una riflessione più ampia, l'assetto funzionale di questi enti, anche mediante espresso aggiornamento delle disposizioni del TUEL.

Si tratta di una questione centrale, per disegnare la nuova Provincia, ente di semplificazione vocato agli investimenti al servizio dei territori, attraverso un modello condiviso, in cui è indispensabile un ruolo forte del Governo e il coinvolgimento delle Regioni per riaprire un processo di decentramento legislativo verso le Province, a fronte dell'accentramento operato dalle scelte legislative regionali, adottate in attuazione della Legge 56/14.

Proprio per questo l'UPI segnala l'opportunità di ridurre la delega a 12 mesi.

- **Articolo 14. Abrogare ogni riferimento alle Province nella Legge 56/14**

Il processo di approvazione di una nuova legge sulle Province avviato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato deve avere tra le priorità quella di definire, finalmente dopo anni di incertezza, un quadro di riferimento certo che superi il regime "extra ordinem" della legge 56/14 e riporti integralmente le Province nel TUEL.

Per questo è opportuno, da subito, **abrogare espressamente tutte le disposizioni sulle Province della legge 56/14**. L'abrogazione completa delle disposizioni sulle Province deve essere operativa dal momento in cui si procederà al rinnovo degli organi di governo, con il nuovo sistema elettorale previsto dalla legge.

In questo modo le nuove Province saranno disciplinate **ESCLUSIVAMENTE** dalla nuova legge di riordino e dalle disposizioni del TUEL anche in vista della revisione organica dell'ordinamento delle autonomie locali.

- **Articolo 15. Modificare il periodo transitorio assicurando il termine dei mandati amministrativi**

La nuova disciplina sul sistema elettorale delle Province **prevede un regime transitorio** per consentire un riallineamento dei mandati degli organi eletti con la normativa vigente.

L'articolo 15 stabilisce infatti che nel primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza biennale dei consigli provinciali (dicembre 2023) si procederà all'elezione dei nuovi consigli e del nuovo Presidente della provincia.

Questa scelta comporta il rischio di decadenza anticipata della maggior parte dei mandati degli attuali Presidenti di Provincia, la cui durata in base alla legislazione vigente è di quattro anni.

- Per consentire un ordinato passaggio di consegne tra le vecchie Province e le nuove Province, l'UPI ritiene necessario procedere alla modifica dell'art.15 (comma1) del Testo Unificato, **prevedendo che le elezioni dei nuovi organi di governo avvengano alla scadenza dei mandati dei Presidenti oggi in carica.**

La piena ricollocazione delle Province nel TUEL e la previsione di un sistema di elezione diretta degli organi di governo dovrà comportare il ripristino delle competenze del Ministero dell'Interno rispetto alla gestione delle elezioni provinciali che si svolgono in concomitanza con le elezioni comunali.

Per dare una coerenza alla riforma, occorre anche prevedere che le Regioni a statuto speciale adeguino gli ordinamenti delle autonomie locali ai principi della nuova disciplina delle province e delle città metropolitane.

- **Articolo 15. Precisare le coperture finanziarie**

L'articolo indica in 225 milioni di euro annui le risorse necessarie per lo svolgimento delle elezioni provinciali: una quantificazione che non tiene conto dell'accorpamento con altre elezioni, ma soprattutto del fatto che le elezioni si svolgono ogni cinque anni.

La copertura di 225 milioni "annui" dovrebbe essere quindi riferita non solo agli articoli 6, 7, 8 e 9 sulle elezioni, ma anche agli articoli 2, 3 e 14, cancellando il contributo vigente alla finanza pubblica derivante dal taglio ai costi della politica operato dall'articolo 1, commi 150-bis e 150-ter, della legge 56/14.



EMENDAMENTI

Articolo 4 (Funzioni fondamentali delle Province)

Al comma 1, lettera a, sostituire le parole “delegate o assegnate” con le parole **“attribuite o delegate”**.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole “nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente”.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

“b-bis) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;”

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

“l-bis. predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-ter. polizia locale nelle materie di propria competenza.”

Motivazione

L'articolo accoglie una delle richieste avanzate dall'UPI relativamente all'individuazione di alcune funzioni, già riconosciute alle Città metropolitane nella legge 56/14, come funzioni fondamentali delle Province. In particolare, sono state ricondotte alle Province le funzioni relative alla pianificazione strategica, all'organizzazione dei servizi pubblici, al coordinamento dello sviluppo locale e ai sistemi di digitalizzazione, mentre le funzioni di pianificazione urbanistica generale e di gestione integrata dei servizi di trasporto restano di esclusiva competenza delle Città metropolitane.

La proposta di emendamento ha l'obiettivo di introdurre modifiche e integrazioni per costruire un quadro più chiaro ed organico delle funzioni fondamentali delle Province.

Al comma 1, lettera a, occorrerebbe precisare meglio i termini di conferimento delle funzioni da parte delle Regioni sostituendo le parole “delegate o assegnate” con le parole “attribuite o delegate”.

Al comma 1, lettera b), occorrerebbe individuare specificamente le funzioni fondamentali delle Province in materia ambientale, collocando la materia della tutela e valorizzazione dell'ambiente in una lettera autonoma, al fine di superare i problemi interpretativi registrati in questi anni.

Infine, dovrebbero essere riconosciute espressamente come funzioni fondamentali delle Province le funzioni di protezione civile e di polizia locale nelle materie di propria competenza, che nei fatti esse già esercitano. La disciplina di aspetti essenziali di settori di intervento così delicati non può, infatti, essere lasciata alla variabilità della legislazione regionale e alla discrezionalità degli enti.

Articolo 5
(Province montane confinanti con Stati esteri)

Sopprimere il comma 3.

Motivazione

Le province montane confinanti con Stati esteri dovranno sviluppare una programmazione integrata dei territori che non può essere spezzettata in zone omogenee di difficile individuazione.

Articolo 6 (Elezione del Presidente della Provincia)

Al comma 2, lettera a)

- a) sopprimere la parola “, **sindaco**”;
- b) sostituire le parole “alcun ente locale eventualmente coinvolto” con le parole “**alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte**”.

Motivazione

L'articolo reintroduce l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente di Provincia.

Poiché la nuova disciplina fa salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dal TUEL, occorre prevedere che, all'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato presidente di provincia dichiari di non aver accettato una candidatura a Presidente di Provincia o a Sindaco metropolitano in altri enti di area vasta che sono coinvolti nello stesso turno di elezioni, eliminando il riferimento alla candidatura a Sindaco di un comune.

Articolo 7
(Elezioni del Consiglio provinciale)

Al comma 1, sostituire la parola “otto” con la parola “**dieci**”.

Motivazione

L'articolo prevede un sistema di voto con preferenza di genere per l'elezione del Consiglio provinciale che è articolato per più collegi plurinominali all'interno della circoscrizione provinciale.

Per favorire una maggiore flessibilità nell'articolazione dei collegi, che tenga conto anche delle specificità di alcuni territori, occorrerebbe innalzare da otto a dieci il numero massimo di seggi consentito per ogni collegio.

Articolo 10

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola "otto" con la parola "**dieci**".

Al comma 3, dopo le parole "Lo schema di decreto legislativo" aggiungere le parole "**previo parere dei consigli provinciali e metropolitani e della Conferenza unificata,**"

Motivazione

Nell'esercizio della delega per la determinazione dei collegi occorrerebbe inserire l'innalzamento da otto a dieci del numero massimo di seggi consentito per ogni collegio, al fine di favorire una maggiore flessibilità nell'articolazione dei collegi, che tenga conto anche delle specificità di alcuni territori.

Per evitare scelte che non tengano conto delle specificità dei territori, lo schema di decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali dovrebbe essere sottoposto al parere dei Consigli provinciali e metropolitani e della Conferenza unificata.

Art. 12

(Delega al Governo sulle funzioni e sul sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane)

Al comma 1: sostituire le parole “diciotto mesi” con le parole “**dodici mesi**”.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola “riordino” con la parola “**consolidamento**”.

Motivazione

L'articolo 12 è centrale per disegnare la nuova Provincia, ente di semplificazione, vocata agli investimenti al servizio dei territori, attraverso un modello condiviso, in cui è indispensabile un ruolo forte del Governo e il coinvolgimento delle Regioni per riaprire un processo di decentramento legislativo verso le Province, a fronte dell'accentramento operato dalla Legge 56/14.

L'articolo prevede una delega di 18 mesi, che potrebbe essere ridotta a 12 mesi. L'individuazione delle funzioni fondamentali è solo il primo passo per l'avvio di un processo progressivo di riordino dell'amministrazione nei territori, che deve essere definito nei tempi e nelle modalità di intervento specifico dal legislatore statale e dal legislatore regionale, competenti per materia.

Il legislatore delegato dovrà operare per consolidare e ampliare le funzioni fondamentali previste dalla presente legge, senza rimettere in discussione le scelte compiute.

Articolo 14 (Abrogazioni)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

“1-bis. Dal rinnovo degli organi di governo delle Province, nei termini stabiliti dall’articolo 15, comma 1, della presente legge, sono abrogati il comma 3, i commi da 51 a 100 e i commi 150-bis e 150-ter dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-Ter. È abrogato l’articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Motivazione

Questo articolo abroga solo alcune disposizioni della legge 56/14, ma deve essere integrato per offrire alle nuove Province un quadro di riferimento certo, che superi il regime “extra ordinem” della legge 56/14 e riporti integralmente le Province nel TUEL.

Si propone una norma che abroghi espressamente tutte le disposizioni sulle Province della legge 56/14, dal momento in cui si procederà al rinnovo degli organi di governo.

Le nuove Province dovranno essere disciplinate ESCLUSIVAMENTE da questa legge e dalle disposizioni del TUEL, anche in vista di una revisione organica dell’ordinamento delle autonomie locali.

Il ritorno della disciplina delle Province nell’ambito dell’ordinamento delle autonomie locali e la previsione dell’elezione diretta degli organi di governo implica anche il superamento dei tagli operati dalla legge 56/14 sui costi della politica nelle Province (52,4 milioni di euro) e nelle Città metropolitane (16,5 milioni di euro), che sono assorbiti dalla previsione della copertura finanziaria della legge di cui all’articolo 15, ultimo comma.

Infine, accanto alle disposizioni della legge 56/14 deve essere abrogata anche una disposizione della legge 190/14 che pone in capo alle Province divieti che incidono ancora pesantemente sull’autonomia organizzativa degli enti.

Articolo 15 **(Disposizioni transitorie e finali; copertura finanziaria)**

Al comma 1 sostituire le parole “dei consigli provinciali” con le parole “**del mandato dei presidenti di provincia**”. Di conseguenza al secondo periodo del comma 1 sopprimere le parole “dei presidenti di provincia e”.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

“1-bis. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole “consigli comunali” sono aggiunte le parole “provinciali e metropolitani.

1-ter. Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.”

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

“4-bis. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province e delle città metropolitane si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo.”

Dopo il comma 8, aggiungere il presente comma:

“8-bis. I capoluoghi di provincia sono fissati per legge nel comune che dà denominazione alla provincia. Nel caso di province con doppia o tripla denominazione, il capoluogo è fissato in ciascuno dei comuni che ne danno denominazione.”

Al comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo: **“I nuovi statuti delle province e delle città metropolitane disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori.”**

All'inizio del comma 10, inserire il seguente periodo: **“Le Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi della presente legge.”**

Al comma 11, sostituire le parole “articoli 6,7, 8 e 9” con le parole le parole **“articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 14”**.

Motivazione

L'articolo 15 prevede che nel primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza biennale dei consigli provinciali (dicembre 2023) si procederà all'elezione dei nuovi consigli e dei nuovi Presidenti di provincia. Questa scelta comporta la decadenza anticipata della maggior parte dei mandati degli attuali Presidenti di Provincia, la cui durata, in base alla legislazione vigente, è di quattro anni. Occorre considerare che i mandati dei Presidenti scadono anche quando viene meno la loro carica di Sindaci di uno dei Comuni del territorio.

Per consentire un ordinato passaggio di consegne tra le vecchie Province e le nuove Province, sarebbe opportuno prevedere (al comma 1) che le elezioni dei nuovi organi di governo avvengano alla scadenza dei mandati dei Presidenti oggi in carica, con una proroga dei mandati dei consigli.

L'introduzione del comma 1-bis chiarisce che il "turno elettorale ordinario" a cui si fa riferimento nella legge è il turno generale di elezioni amministrative previsto dalla legge 182/91 e riporta in capo al Ministero dell'Interno la gestione delle procedure elettorali che oggi invece sono affidate alle Province.

La previsione del comma 1-ter fa rinvio alle disposizioni della legge 122/51 per le procedure di presentazione delle candidature non solo dei consigli provinciali e metropolitani, ma anche dei presidenti di provincia e dei sindaci metropolitani. L'inserimento di questo comma dovrebbe di conseguenza portare alla soppressione del comma 2 agli articoli 7 e 9 della legge.

Con l'inserimento del comma 4-bis si definisce la disciplina delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori provinciali e metropolitani a partire dal momento in cui si procederà al rinnovo degli organi di governo attraverso il ricorso al voto popolare, prendendo come riferimento la disciplina prevista per i rispettivi comuni capoluogo, in base alla legge 234/21, commi 583 e 584, sulla base di quanto già previsto dalla normativa vigente per le indennità dei presidenti di provincia. Il disegno di legge, infatti, prevede il superamento della gratuità della carica di amministratore provinciale e metropolitano, ma non reca una disciplina di riferimento che possa essere applicata con l'entrata in vigore delle disposizioni della legge che si riferiscono alle elezioni.

Il comma 8-bis permette di riportare ad uniformità le norme relative alla fissazione del capoluogo in tutte le Province.

Alla fine del comma 9 si inserisce una disposizione che consente di prevedere la necessità che i nuovi statuti provinciali disciplinino le forme di raccordo con i Comuni per valorizzare le funzioni di supporto ai Comuni e la collaborazione con gli enti locali del territorio.

Nell'articolo 10 si inserisce un periodo per prevedere espressamente un adeguamento della legislazione in materia di enti locali delle Regioni ad autonomia speciale Friuli - Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia ai principi della presente legge.

Nel comma 11 si prevedono le risorse per lo svolgimento delle elezioni provinciali con una quantificazione che rappresenta una stima teorica di 225 milioni di euro annui, che non tiene conto dell'accorpamento con il turno di elezioni amministrative (e altre elezioni concomitanti) e del fatto che le elezioni si svolgono

ogni cinque anni. Tra gli oneri non sembrerebbero inclusi i costi per il funzionamento dei nuovi organi di governo per i quali dovrebbe essere invece coerentemente previsto il superamento del contributo alla finanza pubblica derivante dal taglio ai costi della politica operato dall'articolo 1, commi 150-bis e 150-ter, della legge 56/14. La copertura di 225 milioni "annui" dovrebbe essere, perciò, coerentemente riferita non solo agli articoli 6, 7, 8 e 9 sulle elezioni, ma anche agli articoli 2 e 3 e 14 sui costi degli organi di governo.